

Aumenti di capitale mediante conferimenti di beni: aspetti valutativi, contabili e fiscali

di Giulio Tedeschi (*) e Desiree Volpi (**)

Il presente contributo vuole affrontare talune tematiche afferenti agli aumenti di capitale sociale mediante conferimento di beni in natura negli aspetti contabili e fiscali. Tali aspetti derivano da quelli tipicamente valutativi relativamente al valore del bene in base all'apposita stima del conferimento oltre che dalla determinazione del prezzo di emissione dell'aumento di capitale (e dell'eventuale sovrapprezzo). Si tratta in sostanza di due momenti valutativi distinti da cui si originano, non in modo automatico, gli aspetti contabili dell'operazione sia per il conferente sia per il conferitario.

Introduzione

L'aumento di capitale sociale mediante il conferimento di beni in natura presuppone aspetti valutativi da cui si riflettono anche gli aspetti contabili che sono lo snodo, tra l'altro, per disciplinare conseguentemente gli aspetti fiscali. Il punto di osservazione deve essere sia quello del conferente (che riceve una partecipazione a fronte del conferimento del bene) che quello del conferitario (che riceve il bene a fronte dell'aumento di capitale). L'operazione è, infatti, caratterizzata da due momenti valutativi distinti, il primo dei quali dal versante del conferente richiede la predisposizione di un'apposita relazione di stima prevista dal Codice civile (art. 2343 c.c.). Il secondo, dal versante del conferitario, non prevede un analogo obbligo di una valutazione economica, ancorché necessaria per consentire agli organi sociali di determinare il prezzo di emissione dell'aumento di capitale e dell'eventuale sovrapprezzo da utilizzare nell'apposita relazione degli amministratori (art. 2441, comma 6, c.c.). Il presente contributo si focalizza, quindi, sul conferimento d'azienda, operazione che dal punto di vista normativo, non è espressamente disciplinata dal Codice civile. Il conferimento d'azienda rientra tra le c.d. operazioni straordinarie, dal momento che si tratta di un'operazione di non ordinaria gestione e che permette

di perseguire finalità di natura strategica, con notevoli conseguenze sul sistema aziendale. Consente, ad esempio, di adattare la dimensione aziendale sia in senso incrementativo (conferimento nella forma di apporto) che decrementativo (conferimento nella forma di scorporo). Il conferimento nella forma di apporto, permettendo di operare una concentrazione, rappresenta una valida alternativa alla fusione, mentre il conferimento nella forma di scorporo è il suo esatto contrario e quindi costituisce un'alternativa alla scissione aziendale (1).

Conferimento di beni in natura: inquadramento

Per semplicità di esposizione si farà riferimento all'ipotesi più frequente di conferimento di beni in natura rappresentato da un "ramo di azienda". Intendendosi per ramo d'azienda un complesso di beni e rapporti (economici e giuridici) organizzati dall'imprenditore e funzionalmente

Note:

(*) Dottore Commercialista in Milano, Partner Bernoni Grant Thornton Milano

(**) Dottore Commercialista in Milano, presso Bernoni Grant Thornton Milano

(1) Per un approfondimento più analitico, cfr. AA.VV., *Manuale di tecnica professionale*, Francesco Poddighe (a cura di), CEDAM, pag. 146 ss.

Conferimento d'azienda

finalizzati allo svolgimento di un'attività economica (si veda anche l'art. 2555 c.c.). Con il "conferimento" si attua l'operazione attraverso cui un complesso di beni viene trasferito ad altro ente giuridicamente diverso dall'impresa conferente: la società A conferisce un proprio ramo aziendale alla società B e ne riceve come contropartita non denaro bensì azioni o quote liberate dalla stessa società B con un aumento di capitale sociale dedicato, con limitazione espressa dal diritto di opzione (art. 2441, comma 4, c.c.). Diversi possono essere gli scopi che guidano l'operazione di conferimento del ramo d'azienda. Questa operazione, agendo sulle dimensioni aziendali, consente di operare ristrutturazioni aziendali, fronteggiando quindi situazioni di crisi (2), o riformulare gli obiettivi aziendali e di mercato, le condizioni di efficienza ed efficacia della gestione d'impresa. Inoltre, un'altra importante finalità dello scorporo potrebbe essere la creazione di un gruppo o la sua riorganizzazione. Dal punto di vista dell'apporto il conferimento d'azienda consente di realizzare progetti di integrazione strutturale. Il conferimento può, inoltre, comportare una rivalutazione del patrimonio aziendale, peraltro legale, in quanto nel bilancio della società conferitaria sarà possibile appalesare - con le riflessioni di cui *infra* - eventuali valori latenti impliciti nel bene conferito e di pertinenza della conferente (con il limite che in ogni caso il valore assegnato ai beni conferiti non deve essere superiore a quello dichiarato dall'esperto nella relazione di stima *ex art.* 2343 c.c.). Tale rivalutazione, peraltro, implica dei risvolti fiscali in quanto la legislazione consente di derogare al regime di neutralità del conferimento di un ramo d'azienda mediante uno specifico affrancamento (3). Già questa breve affermazione fa comprendere come il processo di "valutazione economica" del bene oggetto di conferimento abbia effetti sostanziali (la misura dell'aumento del capitale sociale) e contabili da recepire nei conti del conferente e del conferitario nel primo bilancio successivo all'operazione. Ecco che il processo di valutazione si basa su due distinti momenti valutativi che però devono trovare tra loro un coordinamento. Anche la valutazione del capitale economico della società conferitaria assume valenza sia per i suoi soci (che devono deliberare l'aumento di capitale in relazione ai beni oggetto di conferimento) sia per il conferente (che deve sottoscrivere l'aumento di capitale e eseguire il

conferimento). Entrambi i soggetti si trovano quindi a dover assumere le rispettive decisioni fondando i loro ragionamenti sul valore economico sia del bene oggetto di conferimento, sia della società conferitaria.

Da questa riflessione scaturisce il "prezzo di emissione" e correlativamente anche le impostazioni contabili. Il tutto in un contesto di un aumento di capitale (4) la cui esecuzione prevede anche la limitazione del diritto di opzione (5). Limitazione che deve essere

Note:

(2) La potenzialità del conferimento d'azienda si esprime ancor di più nel caso l'azienda versi in una situazione di crisi a causa solo di alcuni specifici rami. Se si è in grado di individuare e isolare i rami in crisi, che influiscono negativamente sull'economicità dell'intera gestione, può evitarsi la morte dell'azienda nel suo complesso.

(3) Analogamente, nel bilancio può emergere l'avviamento, senza lo specifico vincolo di avviamento "pagato" (in realtà "pagato" con l'aumento del capitale sociale) e con il rispetto di tutte le altre condizioni di legge.

(4) Come noto sono due le modalità per attuare un aumento di capitale sociale:

- a pagamento (o reale) che comporta un effettivo aumento del patrimonio sociale mediante nuovi conferimenti;
- gratuito (o nominale) quando l'aumento si esplica mediante la destinazione a capitale di una quota del patrimonio già esistente, senza effettuare nuovi conferimenti.

Vi è una terza soluzione per realizzare l'aumento di capitale, l'aumento di capitale misto, la quale prevede che tramite una delibera assembleare complessa si proceda all'aumento in parte a pagamento e in parte gratuito. L'aumento di capitale prima gratuito e poi a pagamento non presenta alcun problema di realizzazione, mentre desta alcuni dubbi l'aumento che prevede prima l'aumento a pagamento e poi gratuito, in quanto è più difficile che i vecchi soci siano disponibili a rinunciare alle riserve, eventualmente di utili, formatesi in precedenza.

(5) Il diritto di opzione consiste, come noto, nella facoltà concessa ai soci preesistenti all'aumento, di sottoscrivere le azioni di nuova emissione in proporzione a quelle già possedute e ciò permette di salvaguardare l'interesse dell'azionista a conservare inalterata la propria quota di partecipazione e conseguentemente la sua influenza in assemblea e la sua quota proporzionale di utili. La società deve quindi prevedere per l'esercizio dell'opzione un termine congruo, non inferiore a 30 giorni (15 giorni per le società quotate ai sensi dell'art. 135 T.U.F.) dall'iscrizione nel Registro delle imprese, a cura degli amministratori, di un documento contenente i dettagli dell'offerta (art. 2441, commi 1 e 2, c.c.).

Decorso questo termine, nel caso in cui non tutti i soci abbiano sottoscritto l'aumento di capitale, nelle società non quotate, le azioni non optate sono attribuite in prelazione ai soci che hanno fatto esplicita richiesta all'atto di sottoscrizione dell'aumento di capitale, mentre nelle società quotate, invece, i diritti di opzione non esercitati sono offerti sul mercato. Tale diritto, infatti, permettendo l'acquisto di azioni al prezzo prefissato in assemblea, ha un valore monetizzabile.

accettata, nel variare della composizione della compagine sociale, tenendo conto della convenienza per la società, ma anche degli interessi dei soci che per l'appunto considereranno anche i due valori economici sopra citati. Il momento valutativo, inoltre, trova riscontro anche nel controllo *a posteriori* che gli amministratori devono effettuare una volta eseguito l'aumento di capitale (6).

In questo contesto si inserisce l'aspetto contabile per il conferente, che deve iscrivere a operazione eseguita il valore di una nuova partecipazione detenuta nella società conferitaria in "sostituzione" del bene conferito. Riguarda anche il conferitario che deve iscrivere - accanto all'aumento di capitale secondo il "prezzo di emissione" - il valore del bene ricevuto. La centralità dei due momenti valutativi passa attraverso due norme di riferimento: l'art. 2343 c.c. (per il conferente) e l'art. 2441 c.c. (per il conferitario).

L'art. 2343 c.c. per le società per azioni prevede per chi conferisce beni in natura (e quindi, anche in caso di conferimento d'azienda) la presentazione di una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, mentre in caso di società a responsabilità limitata l'esperto stimatore è scelto dalla società (art. 2465, comma 1, c.c.) (7). La necessità di tale stima consiste nell'evitare il rischio di sopravvalutazioni dei conferimenti stessi e garantire, quindi, l'effettività del capitale sociale (8).

Il legislatore non ha precisato quale debba essere il grado di aggiornamento della relazione di stima, ma deve essere la più aggiornata possibile e comunque, secondo le indicazioni della prassi notarile, non anteriore a quattro mesi rispetto all'atto. La valutazione circa l'aggiornamento della relazione può essere altresì svolta con riferimento all'effettiva esecuzione del conferimento in natura.

Si osserva, peraltro, che il processo di valutazione di un bene per il suo conferimento presuppone l'applicazione di metodi compatibili con quelli che la società conferitaria sarà chiamata ad adottare per verificare l'esistenza di perdite durevoli di valore e ciò in conformità ai principi contabili. Si tratta di particolari competenze tecniche che, comunque, coprono l'area contabile e sono peculiari alla categoria professionale dei consulenti aziendali.

La relazione di stima deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito al fine della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sopra-prezzo (art. 2465, comma 1, c.c.).

L'art. 2441 c.c. al suo comma 6 dispone che le proposte di aumento del capitale devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione all'interno della quale devono essere rappresentati "...i criteri adottati per la determinazione del prezzo di ammissione". Ecco che si trova il secondo momento valutativo, seppur non disciplinato da una specifica relazione di stima (come è viceversa per l'art. 2343 c.c.). Ne consegue che metodologicamente le decisioni e i valori (anche contabili) dell'operazione derivano dal confronto di due entità:

- il valore economico del bene conferito; e
- il valore economico del capitale della società conferitaria.

Da questo confronto discende il "prezzo di emissione". I due valori devono quindi essere tra loro omogenei e comparabili (9).

Passando agli aspetti prettamente contabili non esistono dubbi sul fatto che il conferimento dei beni possa avvenire con attribuzione di un valore - da imputare a capitale e riserve

Note:

(6) L'art. 2343 c.c. prevede per le S.p.A. un controllo entro centottanta giorni dall'iscrizione della società sull'operato dell'esperto da parte degli amministratori (dal 1 gennaio 2004 tale controllo non è più tra gli obblighi dei sindaci). Nel caso in cui "il valore dei beni o dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte". In alternativa il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società. Il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento qualora sia possibile in natura. L'atto costitutivo può prevedere che nel caso di annullamento delle azioni si determini una diversa ripartizione delle stesse.

(7) Per verificare se l'esperto stimatore dei beni da conferire in società debba essere designato o meno dal Tribunale si deve avere riguardo alla società conferitaria e non a quella conferente, quindi, ad esempio se i beni sono conferiti da una S.r.l. in una S.p.A., l'esperto deve essere designato dal Tribunale, al contrario per i beni in natura conferiti da una S.p.A. in una S.r.l., l'esperto non è designato dal Tribunale.

(8) Tale *ratio* dovrebbe afferire anche ai conferimenti d'opera e servizi o, più in generale, ad ogni altro conferimento diverso dal denaro.

(9) Sul tema delle valutazioni nell'operazione in esame cfr. L.F. Franceschi, *Operazioni di gestione straordinaria: logiche valutative*, CEDAM, pag. 61 e pag.71.

Conferimento d'azienda

del conferitario - inferiore a quello della stima *ex art.* 2343 c.c. (10) Controverso, viceversa, è l'aspetto dei criteri in base al quale iscrivere i beni nel bilancio del conferitario. E qui torna la centralità del prezzo del conferimento pattuito dai soci ai fini della determinazione del valore nominale del corrispondente aumento di capitale sociale (e dell'eventuale sovrapprezzo).

A completamento di questi cenni introduttivi, si ricordi che per quanto concerne le conseguenze giuridiche del conferimento si può fare riferimento ad alcune disposizioni previste per la cessione d'azienda, per cui il Codice civile rimanda agli artt. 2557 ss. Innanzitutto, si ha la successione dei contratti, pertanto, l'azienda l'acquirente, se non è stato pattuito diversamente, subentra automaticamente in tutti i contratti relativi all'esercizio della stessa (e che non abbiano carattere personale) (11). Nello specifico, per quanto riguarda i contratti di lavoro, in caso di conferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con l'acquirente della stessa ed i lavoratori conservano tutti i diritti che ne derivano.

Contabilità del conferente e del conferitario

Con il conferimento non sorgono particolari obblighi contabili per la società conferente. Infatti, questa continuerà ad utilizzare i libri contabili antecedenti il conferimento, annotando le variazioni intervenute nel proprio patrimonio a seguito dell'operazione. La società conferente dovrà predisporre una chiusura dei conti al fine di fornire al perito valutatore una situazione di partenza per la redazione della stima ai sensi dell'art. 2343 e 2343-*ter* del Codice civile e una situazione patrimoniale all'atto del conferimento con i criteri adottati dal perito. Pertanto, la società conferente storna le attività e le passività conferite dal proprio stato patrimoniale a valori "storici" e rileva la partecipazione nella società conferitaria (partecipazione iscritta per il valore netto dei beni valutati a valori "correnti"), pertanto potrebbe generarsi una differenza tra netto e "valori correnti" e netto e "valori storici", come "plusvalenza/minusvalenza" a riserva, oppure come plusvalenza/minusvalenza a conto economico (12). Tale differenza, in prima istanza, potrebbe rilevarsi come diminuzione (plusvalenza) o in aumento

(minusvalenza), dal momento che attualmente, è fiscalmente permesso il c.d. conferimento "bisospensivo" (art. 176 T.U.I.R.) e l'aspetto relativo alla tassazione delle plusvalenze/minusvalenze è rinviato al momento del realizzo, per la conferente, della partecipazione nella società conferitaria.

Pertanto, per la società A che conferisce il ramo d'azienda nella società B la partecipazione sarà determinata nel seguente modo:

Partecipazione in B	X + R	
Ramo d'azienda		X ⁽¹³⁾
Riserva da conferimento		R

Si opta per l'iscrizione di una riserva in quanto la differenza non può considerarsi conseguita e quindi, soprattutto in presenza di differenze positive, non appare corretto far incidere a conto economico utili non conseguiti (14). Inoltre, a parere di chi scrive deve annotarsi che nei casi di conferimenti di riorganizzazione di gruppo - quindi con una relazione di collegamento tra conferente e conferitaria - la contabilizzazione andrebbe fatta in continuità di valori e quindi sostanzialmente in neutralità contabile.

Nel bilancio del conferitario le attività e le passività apportate verranno iscritte sulla base della valutazione peritale, e quindi a valori "correnti" risultanti in maniera analitica o globale dalla relazione di stima. Il netto

Note:

(10) Non per nulla l'esperto attesta che il valore dei beni "è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale". Il che implica la conoscenza del valore dell'aumento di capitale proposto dalla conferitaria.

(11) Peraltro, in presenza di giusta causa, il terzo contraente ceduto può recedere entro tre mesi dall'iscrizione del conferimento nel Registro delle imprese.

(12) Si ricorda che le società che utilizzano i principi contabili internazionali non possono iscrivere a conto economico le plusvalenze da conferimento, per le operazioni infragruppo, a cui non si applica l'IFRS 3, ma necessariamente il maggior valore dovrà essere appostato in una riserva di patrimonio netto.

(13) X rappresenta il valore del conferimento stabilito dalle parti, che, come meglio esplicitato nei prossimi paragrafi, è compreso tra il costo storico dei beni e il valore di perizia, il quale può trovare una rivalutazione (R). Il valore fiscale della partecipazione rimarrà X.

(14) In questo senso cfr. F. Dalla Sega, *Scorpori d'azienda. Valutazioni e rilevazioni*, Etas, pag. 56.

rappresenterà il capitale sociale, o l'aumento di capitale sociale. La società conferitaria

Ramo d'azienda	X	
Capitale sociale (aumento)		A
Riserva sovrapprezzo		B

procederà a effettuare la seguente rilevazione di sintesi:

dove: X = Ramo d'azienda e la somma di A + B è pari a X.

La valutazione nel bilancio post conferimento

Come sopra accennato un tema molto battuto attiene alle modalità di iscrizione del bene conferito nella contabilità del conferitario nel primo bilancio *post* operazione (15).

La dottrina afferma l'autonomia logica e giuridica del procedimento di valutazione dei beni diversi dal denaro al fine della loro iscrizione nel bilancio della società conferitaria, rispetto alla valutazione del conferimento d'azienda al fine della sua imputazione a capitale e sovrapprezzo; ciò comporta il problema di quali siano i criteri di valutazione da adottare al momento di iscrivere i beni conferiti in bilancio. Il tema deve essere risolto, alla luce delle norme contenute nel Codice civile che governano l'iscrizione e la valutazione in bilancio delle singole attività e passività (si tratta per le società che redigono il bilancio di esercizio in base ai principi nazionali degli artt. 2423 ss. del Codice civile).

Il tema, specularmente, riguarda la posizione della conferente che deve iscrivere la partecipazione ricevuta e la posizione del conferitario che deve iscrivere il bene conferito. Circa l'angolazione della conferente, in questa sede vale il rimando a quanto indicato nelle pagine precedenti in tema di "contabilità del conferente e del conferitario".

Il tema concerne sostanzialmente la contabilizzazione della partecipazione ricevuta.

Quanto alla classificazione tra immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante, valgono i principi da seguire all'acquisto di ogni partecipazione e quindi è utile ripercorrere sul punto quanto indicato da OIC 21 "Partecipazioni" ai paragrafi 10-13 (ma anche paragrafo 22).

Indi verranno gli ordinari criteri di valutazione delle partecipazioni negli esercizi successivi con

riguardo, rispettivamente, all'eventuale perdita durevole di valore (immobilizzazioni al costo) alle variazioni del patrimonio netto della partecipata *pro-quota* (immobilizzazioni a *equity*) e agli andamenti di mercato (circolante). Più articolata è l'angolazione della società conferitaria.

Lo snodo di partenza è la valutazione attinente al "prezzo di emissione" fissato dagli amministratori *ex art.* 2441, comma 6, c.c. Indi si può derivare l'aspetto dell'iscrizione del bene conferito. Certamente l'iscrizione nel bilancio del conferitario dei beni che compongono l'azienda conferita presuppone una serie di rettifiche rispetto a come il complesso aziendale viene rappresentato nel bilancio della conferente.

Si ricorda che il criterio generale di valutazione dei beni che si pone alla base del nostro ordinamento è quello del costo, fatte salve le regole particolari previste dall'art. 2426 c.c. per determinate classi di valori. Non sono previsti criteri speciali da applicare in sede di conferimento. In definitiva, il problema è proprio l'individuazione del costo del bene.

In argomento si ritiene corretta la posizione di chi ha evidenziato come la stima *ex art.* 2343 c.c. non costituisca un accertamento definitivo ai fini contabili del valore dei beni conferiti. Né si può pensare che il maggior valore rispetto all'aumento di capitale sociale rappresenti automaticamente il sovrapprezzo. Quest'ultimo non può essere un mero valore "algebrico" a completamento.

Analogamente è difficile immaginare che il valore di stima *ex art.* 2343 c.c. possa rappresentare una configurazione di costo, né di corrispettivo dell'operazione. La stima ha per l'appunto una sua natura "valutativa".

Il redattore del bilancio, incaricato di allocare il predetto valore ai singoli beni e quindi alle singole poste di bilancio, deve partire valutando i beni iscritti nel bilancio della società conferitaria, secondo il valore di iscrizione nel bilancio della conferente. Si ritiene non corretto il principio di pura continuità di valori contabili (ovvero che i beni vengano valutati secondo valori espressi nel bilancio della conferente senza alcun adattamento), salvo si tratti di un'operazione realizzata nel contesto di riorganizzazione

Nota:

(15) Un significativo dato di prassi e dottrina è stato fornito da Assonime nel suo caso n. 4/2014, cui si fa ampio riferimento.

Conferimento d'azienda

di gruppo (16). Perplesità desta anche l'utilizzazione del valore espresso nella perizia dell'esperto, se superiore al valore convenzionale attribuito dalle parti al conferimento. Infatti, il trattamento contabile che sembra più corretto è quello di prendere a riferimento proprio il valore complessivo del conferimento pattuito dai soci ai fini della determinazione del valore nominale del capitale sociale corrispondente all'eventuale sovrapprezzo. Inoltre, l'eventuale differenza rispetto al valore determinato convenzionalmente dai soci, ai fini della determinazione del capitale sociale corrispondente e dell'eventuale sovrapprezzo, deve essere allocato tra le diverse classi di attività in base alla capienza del valore "normale" dei singoli beni (o classi di beni). Qualora al termine di questa operazione di allocazione di valori, la differenza tra il valore di libro delle attività e il valore convenzionale attribuito al conferimento non risulta completamente riasorbita si giustifica l'iscrizione di una posta a titolo di avviamento, purché questa differenza derivi dal maggior valore del complesso aziendale originario rispetto alla somma del valore dei singoli beni, ritenendo la dottrina che il conferimento sia proprio una di quelle evenienze di acquisto a titolo oneroso che giustifica l'iscrizione di un avviamento.

Centralità della valutazione: prezzo di emissione e sovrapprezzo

Al fine di evitare un aumento del capitale sociale che non consideri il valore economico del bene conferito rispetto al capitale economico del conferitario (danneggiando i vecchi soci già colpiti dalla perdita del diritto di opzione), l'assemblea straordinaria delibera l'aumento di capitale determinando il prezzo di emissione delle nuove azioni in base al valore del patrimonio netto (tenendo conto anche delle quotazioni di borsa, nelle società quotate). Pertanto, se il conferitario ha un valore economico superiore a quello contabile, o risultano a bilancio riserve, l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione verrà eseguito con sovrapprezzo.

Il calcolo del sovrapprezzo ha lo scopo di colmare il divario tra "valore effettivo" e valore nominale delle azioni emesse al servizio dell'aumento di capitale sociale, quale conseguenza dei plusvalori latenti e dell'eventuale avviamento del conferitario. La sua

determinazione presuppone che sia valutata sia la società conferitaria, e quindi il valore reale di ciascuna azione della conferitaria, sia il ramo di azienda oggetto di conferimento.

Anche per questo aspetto (l'eventuale sovrapprezzo) rilevano i due momenti valutativi sin qui accennati.

Si è detto che gli amministratori devono proporre il "prezzo di emissione" delle nuove azioni e l'eventuale sovrapprezzo (art. 2441, comma 6, c.c.). Il Codice civile richiede che per gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione come nel caso in essere, il prezzo di emissione si fondi sul "valore" del patrimonio netto.

Da qui, ancora, la centralità dei momenti valutativi.

La specifica determinazione dell'aumento nominale del capitale sociale e del sovrapprezzo implica l'assunzione di taluni elementi quali:

- il valore economico del patrimonio della società conferitaria *ante* aumento;
- l'entità del capitale nominale della conferitaria;
- il valore economico dei beni oggetto di conferimento, per così giungere
- alla determinazione del capitale sociale oggetto di aumento e per completamento del sovrapprezzo.

Aspetti fiscali (brevi cenni di rimando)

La normativa tributaria ha rilevanza sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni di conferimento di imprese.

Ai sensi dell'art. 176 del T.U.I.R. il conferimento di un "ramo di azienda" è un'operazione neutra e non realizzativa (17). Il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella

Note:

(16) Cfr. M. Caratozzolo, in *I bilanci straordinari*, Milano, pag. 336.

(17) L'art. 176 T.U.I.R. stabilisce che "i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze". Non è così per il conferimento di singoli beni, il quale è realizzativo: la *ratio* è che il legislatore fiscale intende rinviare la realizzazione del ramo d'azienda al momento della cessione della partecipazione.

posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. Può, quindi, configurarsi una situazione ove i valori contabili annotati dal conferitario siano superiori al costo originario evidenziato nella contabilità della conferente. Ecco, pertanto, la presenza di valori contabili civili nel bilancio differenti (*rectius*: superiori) rispetto a quelli storici aventi valenza fiscale. Da qui il c.d. doppio binario contabile che nasce dal diverso aspetto civilistico (valore di conferimento) e fiscale (costo storico). Perciò si è in presenza di una modalità "bisospensiva", salvo la possibilità di affrancare i valori delle immobilizzazioni nella contabilità del conferitario tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Pertanto, per effetto del regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 176 citato, né la società conferitaria né la società conferente, nel rispetto di taluni vincoli, non dovrebbero versare nessuna imposta; questa possibilità può subire un'eccezione nel caso in cui il soggetto conferitario iscriva a bilancio maggiori valori contabili dei beni e, per vedere riconosciuti tali valori, decida di "affrancarli", mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva proporzionale, applicando un regime opzionale rispetto a quello naturale della neutralità fiscale e riallineare i maggiori valori iscritti in bilancio derivanti dalle riferite operazioni straordinarie, secondo modalità che differiscono fra loro a seconda delle diverse tipologie di beni che s'intende affrancare e degli effetti che possono derivare dall'affrancamento (18).

Se il conferimento avviene a valori in sospensione di imposta e quindi è di fatto neutrale sorge il problema di rappresentare in bilancio anche la fiscalità differita. Infatti, il conferitario in futuro dovrà effettuare variazioni fiscali in aumento pari alla parte di valore contabile fiscalmente non riconosciuta con la conseguenza che si dovrà ridurre il valore netto d'apporto nel conferimento neutrale, tramite la rilevazione di imposte differite passive (19).

Infine, l'operatore non deve mai dimenticare la possibile applicazione della normativa antielusiva, la quale disconosce i vantaggi di

carattere tributario ottenuti mediante l'operazione di conferimento e una serie di altre operazioni, qualora la medesima sia stata attuata senza valide ragioni economiche e diretta ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, allo scopo di ottenere riduzioni di imposte o rimborsi non dovuti.

Differenti, ai fini fiscali, il conferimento di beni da considerarsi operazione realizzativa con trattazione dei plusvalori all'atto dell'assegnazione della partecipazione, con il conseguente venir meno di ogni presupposto per il doppio binario (20).

Conclusioni: due valutazioni (conferente e conferitario)

In un'opinione di aumento di capitale mediante conferimento di beni gli aspetti contabili al pari di quelli professionali ruotano attorno a due valutazioni "economiche": il valore effettivo del bene conferito e il valore del capitale economico del conferitario.

Questi due momenti valutativi consentiranno agli operatori di strutturare l'operazione e ai soci di deliberare l'aumento di capitale (nonché al conferente di sottoscrivere ed eseguire l'aumento).

Le due valutazioni (espressa quella *ex art.* 2343 c.c., implicita quella *ex art.* 2441, comma 6, c.c.) aiutano le parti a fissare convenzionalmente tra loro il valore a cui concordemente è possibile realizzare il conferimento (21).

I riflessi contabili derivano da questo assunto e consentono al conferitario di definire i valori di iscrizione nella propria contabilità dei beni conferiti.

L'operazione di conferimento consente l'iscrizione dei beni conferiti a valori correnti, distaccandosi dal costo storico registrato originariamente dalla conferente.

Le valutazioni economiche diventano supporto, ma non vincolo, per l'iscrizione dei

Note:

(18) "Affrancamento c.d. ordinario" di cui all'art. 176, comma 2-ter, o "affrancamento c.d. speciale" previsto dall'art. 15 del D.L. n. 185/2008.

(19) Si veda il principio contabile OIC 25 - paragrafi 66 e seguenti.

(20) Da ultimo, qui non trattato, vi è anche lo specifico caso tributario dello scambio di partecipazioni (allorché il bene conferito sia una partecipazione).

(21) Cfr. Assonime, caso n. 4/2014.

Conferimento d'azienda

beni nel bilancio della società conferitaria ad operazione avvenuta.

Il criterio di allocazione origina dal valore di iscrizione nel bilancio della conferente, ma il trattamento contabile deve prendere a riferimento il valore pattuito tra le parti (conferente e conferitario) ai fini della determinazione del prezzo di emissione dell'aumento di capitale sociale. Le differenze che dovessero riscontrarsi

rispetto agli originari valori storici saranno così allocate tra le diverse classi di attività del bene conferito in base alla capienza del loro "valore normale".

In caso di conferimento di ramo d'azienda la neutralità fiscale dell'operazione origina il c.d. doppio binario (peraltro affrancabile con il pagamento di un'imposta sostitutiva) e quindi l'insorgere della fiscalità differita trattata dall'OIC 25.